

Via Grumo 19
6928 Manno



Comune
di
Manno

Tel. 091 611 10 00
Fax 091 611 10 01
comune@manno.ch
www.manno.ch

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

del 20 dicembre 2004

I. NORME GENERALI

Art. 1

Fornitura di acqua

Il Comune fornisce l'acqua alle condizioni del presente Regolamento.

Il Comune ha il diritto di privativa per la fornitura di acqua potabile su tutto il comprensorio comunale.

Art. 2

Compito e modo d'erogazione

Il Comune fornisce all'utenza, nei limiti della disponibilità, l'acqua potabile per i bisogni domestici, agricoli, artigianali, industriali, sportivi e di svago.

La sua qualità deve soddisfare i requisiti previsti dalle normative in materia delle derrate alimentari.

Il Comune assicura la riserva d'acqua necessaria in caso d'incendio, secondo le possibilità consentite dai suoi impianti.

II. EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA

Art. 3

Obbligo di prelievo

L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale.

Art. 4

Captazione dell'acqua dal sottosuolo

Le nuove captazioni d'acqua potabile dal sottosuolo devono essere autorizzate, oltre che dalle autorità cantonali, anche dal Municipio che ne fissa le condizioni. Sono riservate le norme della legislazione cantonale in materia di captazione delle falde freatiche.

Art. 5

Acqua privata

Eventuali diritti privati preesistenti di captazione dell'acqua mantengono la loro validità a condizione che soddisfino ai requisiti di potabilità e di idoneità degli impianti, se destinati a uso alimentare, ed abbiano ottenuto l'approvazione da parte delle

competenti autorità cantonali di vigilanza. Gli impianti di acqua privata devono essere separati da quelli dell'acqua forniti dal Comune.

Art. 6

Forniture ad altri comuni e forniture da altri comuni

Le richieste di forniture ad altri comuni saranno esaminate dal Municipio.

Le concessioni relative saranno regolate da una convenzione stipulata con il Comune concessionario (convenzione e concessione approvate dal Consiglio comunale e dall'Autorità cantonale competente). Gli eventuali raccordi di condotte derivanti da tale concessione dovranno essere eseguiti in modo tale da evitare inconvenienti per la rete del Comune. Il Municipio può in determinate circostanze assicurarsi l'approvvigionamento di acqua da parte di altri comuni.

In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto comunale, il Municipio potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.

Art. 7

Prelievo abusivo

È vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare al danno subito dal Comune e può essere perseguito penalmente.

Art. 8

Qualità e pressione

La fornitura di acqua avviene in base alle prescrizioni vigenti in materia di potabilità delle acque senza responsabilità del Comune per quanto concerne la durezza, la temperatura, la composizione chimica e la regolarità della pressione. Il Comune non è responsabile per mancanza d'acqua, nelle installazioni eseguite oltre il limite d'altezza dei serbatoi.

Art. 9

Quantità

Il Comune fornisce l'acqua nella misura consentita dai suoi impianti. Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune ed entro limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche del Comune.

In caso di scarsità il Municipio può limitare o sospendere la fornitura di acqua per categorie di utilizzatori specifici.

Art. 10

Bisogni particolari

Chi per usi speciali necessita di una composizione chimica particolare dell'acqua, deve provvedervi per suo conto e a proprie spese, mediante impianto di trattamento approvato dalle competenti autorità e installato in modo da impedire ogni ritorno di acqua trattata nella rete dell'acqua potabile comunale.

Art. 11

Limitazioni e interruzioni

Una limitazione o interruzione dell'acqua, dovuta per scarsità, guasti, riparazioni o lavori in genere alla rete, non giustifica da parte dell'utenza alcuna pretesa di indennizzo o di riduzione della tassa minima. Le limitazioni o interruzioni nel limite delle possibilità sono annunciate tempestivamente e ridotte al tempo indispensabile. Nelle interruzioni dovrà essere osservato in particolar modo il divieto di lasciare collegati a rubinetti tubi pescanti in recipienti con acque non potabili.

Art. 12

Fornitura di acqua per scopi speciali

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta antincendio (Sprinkler od altri), di irrigazione e di industrie necessitano di un'autorizzazione speciale.

Il Comune si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure di assoggettarla a condizioni speciali.

Le richieste potranno essere rifiutate se motivi tecnici non permettono la fornitura richiesta.

Art. 13

Obbligo di avvertimento

L'utenza è tenuta a comunicare alla Cancelleria comunale ogni guasto, disfunzione od anomalia che fosse riscontrata nella rete o agli impianti.

III. RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 14

Piano generale di distribuzione

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione allestito secondo le direttive cantonali.

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificabile il Comune non è obbligato a fornire l'acqua. Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono essere accolte soltanto se il o i proprietari si assumono le spese relative.

Art. 15

Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte di adduzione ai serbatoi, le condotte principali, quelle di distribuzione e gli idranti antincendio. Le condotte sono posate di regola su area pubblica o di proprietà comunale.

La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente al Comune, che ne è l'unico proprietario anche nel caso in cui terzi abbiano versato dei contributi per la loro costruzione.

Art. 16

Idranti

Il Comune provvede alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazione. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. Lo stesso vale anche per eventuali idranti posati da privati sulle condotte di loro proprietà.

In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

Art. 17

Azionamento degli idranti e delle saracinesche

La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro accessorio è riservata al personale del Comune.

I sigilli apposti dal Comune ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed altre parti degli impianti hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente.

Art. 18

Diritti precari

La posa di tubazioni sul sedime privato è regolato dall'art. 691 CCS, riservate speciali convenzioni. L'iscrizione di servitù o di diritti precari su proprietà privata per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti è regolata di volta in volta.

Art. 19

Accessori

I proprietari di stabili, di muri di cinta e di fondi, sono tenuti a concedere al Municipio il permesso di posarvi gratuitamente le targhe di riferimento degli apparecchi di manovra o targhe di segnalazione di condotte.

IV. ALLACCIAMENTI

Art. 20

Definizione

L'allacciamento privato è rappresentato dal tronco di tubazione che parte dalla condotta principale per alimentare una o più proprietà abbonate, fino e compreso il contatore. Esso è a carico dell'abbonato ed è eseguito dal Comune, o da un suo installatore concessionario autorizzato e sotto la sua diretta sorveglianza, secondo le direttive emanate dalla società svizzera per l'industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA), e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Nel caso in cui la fornitura d'acqua possa avvenire con un unico tronco di condotta, il Municipio e i proprietari interessati andranno d'accordo sulla quota dei singoli proprietari.

Art. 21

Proprietà

L'allacciamento rimane di proprietà del Comune sull'area pubblica e di proprietà del privato sull'area privata, indipendentemente dalla ubicazione della saracinesca e del contatore.

Art. 22

Domanda di allacciamento

Ogni richiesta di allacciamento deve essere presentata dal proprietario per iscritto, in base alle direttive dell'autorità comunale competente. Il Municipio rilascerà l'autorizzazione allegando lo schema idraulico dell'entrata dalla condotta principale al contatore.

Art. 23

Esecuzione

Il Municipio indica la disposizione, il materiale e le dimensioni per l'allacciamento, pur tenendo conto per quanto è possibile dei desideri del proprietario. Gli allacciamenti, a spese dell'utente, possono essere eseguiti solo dal Comune o da un suo installatore concessionario autorizzato, secondo le direttive emanate dalla società svizzera per l'industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA) e secondo le condizioni contrattuali contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Il Municipio può chiedere il pagamento anticipato, totale o parziale degli allacciamenti privati.

Art. 24

Saracinesca

Ogni allacciamento privato è dotato di una saracinesca, subito dopo la diramazione della tubazione principale per quanto possibile su area pubblica o comunque su area di libero accesso al personale del Comune. La saracinesca può essere manovrata soltanto dal personale del Comune.

Art. 25

Manutenzione e riparazioni

La manutenzione e riparazione degli allacciamenti privati sono a carico dei relativi proprietari (vedi art. 21). Esse sono eseguite dal Comune o sotto la sua diretta sorveglianza.

Art. 26

Accesso alla proprietà privata

Il proprietario di un fondo è tenuto ad accordare agli incaricati del Comune l'accesso alla sua proprietà per il controllo degli allacciamenti privati, anche se questi servono proprietà altrui.

Il Comune non è responsabile dei danni causati da guasti che si manifestano agli allacciamenti su proprietà privata.

Piantagioni, pavimentazioni o manufatti che si trovano sopra le tubazioni saranno ripristinati a spese di chi ne usufruisce.

Art. 27

Messa fuori servizio

In caso di messa fuori servizio di un allacciamento, il Comune provvede a scollegare la tubazione dalla condotta di distribuzione, a spese del proprietario, a meno che sia garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

V. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 28

Definizione

Tutte le condotte eseguite dopo il contatore, le quali assumono la denominazione di impianto interno, sono considerate di proprietà privata.

Art. 29

Esecuzione tramite ditte riconosciute

L'esecuzione degli impianti interni deve avvenire esclusivamente tramite installatori concessionari autorizzati, secondo le direttive emanate dalla società svizzera per l'industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA). I lavori relativi a nuovi impianti o rifacimenti non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 30

Manutenzione

La manutenzione degli impianti interni spetta unicamente ai proprietari. Il Municipio può ispezionare e ordinare migliorie o riparazioni per tali impianti.

Art. 31

Accesso ai locali

Il proprietario deve concedere al personale del Comune l'accesso a tutti i vani nei quali esistono condotte d'acqua.

Art. 32

Rilievo impianti

Su richiesta del Municipio il proprietario è tenuto a rilevare nelle forme richieste e a comunicare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà.

Art. 33

Direttive tecniche

Alla base dell'esecuzione degli impianti interni stanno le direttive della società svizzera dell'industria del gas e dell'acqua. Le condotte devono essere eseguite secondo le norme idrauliche tecnologiche, di accessibilità per future riparazioni, di protezione contro il gelo ed altre influenze dannose per gli impianti.

Art. 34

Progetti

Per l'esecuzione di ogni impianto o sua trasformazione è necessario un progetto approvato dal Municipio.

Art. 35

Collaudo

Terminati i lavori, nuovi o di trasformazione, la ditta esecutrice chiederà al Municipio il collaudo degli stessi. La fornitura di acqua potabile avverrà dopo che il collaudo avrà dato risultato positivo.

Il Comune non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.

Art. 36

Riparazione

Il proprietario deve eseguire a sue spese le riparazioni dei difetti che vengono segnalati dal Municipio; il Comune non assume responsabilità per il funzionamento dopo le riparazioni. Se i guasti sono tali da causare perturbazione alla rete, il Municipio può sospendere l'erogazione dell'acqua intimando l'immediata sistemazione degli impianti.

Art. 37

Requisiti

Gli impianti interni esistenti e nuovi devono essere dotati della valvola di ritenuta, che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi

interni in caso di lavori alla rete di alimentazione, nonché dei rubinetti e di scarico per ogni colonna di distribuzione, e di una valvola di riduzione di pressione. Per gli apparecchi di condizionamento dell'acqua occorre una speciale autorizzazione del Laboratorio Cantonale (da chiedere tramite il Municipio). Tutti gli apparecchi interni per uso artigianale e industriale devono essere muniti singolarmente di valvola di ritenuta.

Art. 38

Gelo

In caso di insufficiente isolamento, nel periodo invernale, le condotte devono essere vuotate. È vietato lasciar defluire l'acqua per evitare danni dovuti al gelo.

Art. 39

Danni ad apparecchi

In caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua per lavori alla rete o nel caso in cui fossero necessari cambiamenti di pressione, il Comune non assume responsabilità per danni alle apparecchiature allacciate all'impianto interno.

Art. 40

Responsabilità dell'utente

L'utente risponde, nei confronti del Comune, per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazioni errate, d'incuria, nonché d'insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni.

Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 41

Obbligo di trasformazione

Il Municipio si riserva di imporre le trasformazioni necessarie agli impianti privati in caso di modifica delle modalità di fornitura di acqua.

La relativa spesa è a carico del proprietario.

VI. ABBONAMENTO

Art. 42

Contratti di abbonamento

La fornitura di acqua all'utenza avviene in base a un contratto di abbonamento. Il contratto di abbonamento viene stipulato dal Municipio con il proprietario dell'immobile o suo rappresentante, o eccezionalmente, con il conduttore debitamente autorizzato dal proprietario.

Art. 43

Domanda di abbonamento

La domanda avviene su apposito formulario messo a disposizione dal Municipio. L'utente, firmando il contratto d'abbonamento, accetta le condizioni del presente Regolamento e le relative tariffe.

Art. 44

Durata e disdetta del contratto

Il contratto ha la durata minima di un anno a decorrere dal 1° gennaio o 1° luglio successivo all'allacciamento. Dopo il primo anno il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da notificarsi per iscritto con un mese di preavviso per una scadenza contrattuale.

Art. 45

Sospensione temporanea dell'erogazione

In caso di sospensione di almeno un anno del consumo di acqua, l'abbonato può chiedere in forma scritta, l'interruzione dell'erogazione con relativo conteggio. In questo caso, il Municipio chiuderà e sigillerà a spese dell'abbonato, il rubinetto d'entrata dell'immobile.

Art. 46

Uso dell'acqua

L'acqua fornita dal Comune non può essere destinata a scopi non previsti nel contratto d'abbonamento.

Art. 47

Fornitura a terzi

Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà all'altra.

Essa può essere concessa eccezionalmente previa richiesta scritta al Municipio e a condizioni che quest'ultimo stabilirà.

È vietato collegare la propria condotta a quella di un altro utente.

Art. 48

Comproprietà e P.P.P.

I comproprietari di beni immobiliari nonché i titolari di proprietà per piani (P.P.P.) sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Art. 49

Mutazioni

In caso di trapasso di un immobile, deve essere dato tempestivo avviso al Municipio, indicando l'indirizzo del nuovo proprietario e gli accordi intervenuti per il pagamento delle relative tasse dell'acqua erogata all'immobile.

Venditore e compratore restano solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto d'abbonamento.

Può essere fatta una richiesta di una fatturazione pro rata se la mutazione non avviene a una scadenza contrattuale.

Il nuovo proprietario deve stipulare un nuovo contratto.

Art. 50

Incendio

In caso d'incendio, l'utenza deve spontaneamente ridurre il consumo di acqua per non pregiudicarne la disponibilità.

Il Municipio si riserva di chiudere parzialmente o totalmente l'erogazione.

VII FINANZIAMENTO

Art. 51

Conteggio

L'abbonato è tenuto a pagare l'acqua misurata dal contatore. Restano riservati i casi di cui all'art. 52.

Le indicazioni del contatore fanno fede ai fini del conteggio.

Art. 52

Tassa d'ufficio

Qualora non vi fosse il contatore o lo stesso risultasse avariato verrà applicata una tassa d'ufficio calcolata in base al consumo medio degli ultimi cinque anni; qualora ciò non fosse possibile, la tassa verrà calcolata in base al consumo medio dell'utenza. La tassa sarà calcolata entro i parametri previsti dal presente Regolamento.

Art. 53

Esecutività della tassazione

Le fatture risultanti dalla lettura dei contatori sono parificate ai riconoscimenti di debito a norma dell' art. 82 della legge federale esecuzioni e fallimenti.

Art. 54

Procedura di reclamo

Contro la tassazione l'utente ha diritto di reclamo al Municipio entro il termine di trenta giorni dalla data d'emissione.

Il reclamo non ha effetto sospensivo.

Art. 55

Informazioni

Il proprietario non potrà imporre ai suo inquilini, per il consumo di acqua potabile, tasse per un importo superiore a quelle da lui pagate al Comune.

Il Municipio dà agli inquilini che le chiedono le informazioni relative al consumo e alla fatturazione dello stabile da loro abitato.

Art. 56

Tasse

Il Municipio preleva le seguenti tasse.

Tassa di impianto (annuale)

	Minimo	Massimo
Per uso domestico e agricolo	fr. 50.00	fr. 100.00
Per altri scopi	fr. 250.00	fr. 500.00

Tassa per il consumo di acqua potabile (al mc)

	Minimo	Massimo
per uso domestico - consumo ordinario	fr. 0.60	fr. 1.20
per uso domestico - maggior consumo oltre 250 mc	fr. 0.85	fr. 1.70
per altri usi	fr. 1.00	fr. 2.00

Tassa per il noleggio dei contatori (annuale)

	Minimo	Massimo
Per ogni contatore fornito in noleggio secondo il calibro del contatore.	fr. 20.00	fr. 300.00

Tassa di cantiere (al mc SIA)

	Minimo	Massimo
stabili in costruzione, in fase di ampliamento o demolizione, per ogni metro cubo SIA (come da domanda di costruzione). Tassa minima fr. 100.00	fr. 0.20	fr. 1.00

Tassa di allacciamento e di collaudo

L'allacciamento di un impianto è soggetto ad una tassa unica del 5 ‰ (5 per mille) del valore di stima del fabbricato o del fondo ritenuto un minimo di fr. 100.00.

Usi temporanei o particolari

Per usi temporanei o particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata dal Municipio in via di ordinanza o di volta in volta secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Emissione tasse e calcolo pro rata

Gli importi delle tasse per le singole categorie come pure le modalità di incasso sono fissati annualmente dal Municipio tramite ordinanza.

Le tasse sono a carico del proprietario dello stabile. I condomini devono designare un rappresentante al quale viene inviata la tassa relativa allo stabile.

Le tasse annue sono fatturate integralmente per periodi che eccedono i 6 mesi, mentre sono fatturate in ragione del 50% per periodi inferiori ai 6 mesi.

Art. 57

Prestazioni a terzi

Le prestazioni del Comune a terzi saranno fatturate in base alle tariffe artigianali e professionali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

VII. CONTATORI

Art. 58

Applicazione del contatore

All'inizio dell'impianto interno viene applicato un contatore fornito e posato dal Comune, che ne è l'unico proprietario e che ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.

Art. 59

Ubicazione

L'ubicazione del contatore è scelta dal Municipio tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri del proprietario.

Il contatore dovrà essere posato in luogo asciutto di facile accesso, protetto dal gelo e da ogni altro fattore di eventuale deterioramento.

La sua ubicazione dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e senza difficoltà.

Guasti causati al contatore dal mancato rispetto di queste prescrizioni oppure da altre negligenze o manomissioni saranno riparati a spese dell'abbonato in quanto ad esso attribuibili, computando anche i danni eventualmente derivanti al Comune, riservate le penalità previste dall'art. 66.

L'esecuzione di manufatti speciali per la posa dei contatori, quali pozzetti o camerette, fuori o dentro lo stabile, avviene su indicazioni dettagliate del Comune e a spese del proprietario.

Art. 60

Verifica del contatore

Il Municipio verifica il contatore ogni qualvolta lo ritiene opportuno.

In caso di contestazione sul funzionamento l'abbonato può chiederne la verifica. Il Municipio vi procederà al più presto.

Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%. Se il contatore è esatto, le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonato reclamante. In caso di difetto le spese rimarranno a carico del Comune. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, per l'anno in corso sarà stabilito il consumo nella stessa misura di quella dell'anno precedente.

Art. 61

Contatori privati

Nelle proprietà possono essere inseriti dei contatori privati per letture relative a singole parti dell'immobile. Questi contatori appartengono al proprietario privato e sono esclusi

dalla lettura ufficiale da parte del Municipio, il quale si riserva tuttavia di rilevarne i dati per un proprio controllo.

Art. 62

Sigilli

I sigilli apposti dal Municipio ai contatori, saracinesche, idranti, od altre parti degli impianti, hanno valore di sigilli ufficiali e la loro rottura ingiustificata può essere perseguita penalmente.

IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63

Uso parsimonioso e protezione acque

Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque per uso potabile da ogni insudiciamento ed evitarne ogni spreco.

Art. 64

Inquinamento delle condotte

È vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile (anche privata) ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazioni e di inquinamento della stessa.

Art. 65

Eliminazione rifiuti

I depositi di rifiuti di qualsiasi natura in superficie o sotterranei, che possono causare inquinamenti dell'acqua potabile e alterazioni degli impianti, devono essere eliminati in base alle norme cantonali, federali e comunali in materia.

Art. 66

Penalità

Ogni infrazione al presente Regolamento potrà avere per conseguenza la soppressione della fornitura di acqua, ritenuto che sarà garantito in ogni modo l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari e igienici. Le sanzioni non liberano l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti del Municipio.

L'esecuzione dei lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale senza la necessaria autorizzazione e senza il collaudo dell'impianto eseguito, nonché tutte le

infrazioni al presente Regolamento, potranno essere punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000.--.

Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Art. 67

Entrata in vigore

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il "Regolamento Azienda Acqua potabile" del 13 dicembre 1976, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria. Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 20 dicembre 2004

Ratificato dalla Sezione Enti locali il 7 marzo 2005